

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5628 del 02/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FIDENZA (PR) VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 RICHIESTA DALL'IMPRESA AFTER GLASS S.P.A. PER L'ATTIVITA' DI SECONDE LAVORAZIONI SU ARTICOLI IN VETRO PRATICA SINADOC 2025-14096
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5841 del 02/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno due OTTOBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

PREMESSO CHE

l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5786 del 11/11/2022 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 all'impresa After Glass S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza, Viale Martiri della Libertà n. 1, comprendente i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1885 del 14/04/2023 emessa da Arpae-SAC di Parma e recepita nel Provvedimento finale n. 8/2023 del 02/05/2023 il SUAP Comune di Fidenza ha aggiornato per

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

variazione del Legale Rappresentante l'AUA rilasciata con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022;
con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-1693 del 21/03/2025 Arpae-SAC di Parma ha modificato
in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 e smi;

VISTA:

l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma in data 10/04/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/68538 del 10/04/2025 – pratica Sinadoc 2025/14096 - dal Legale rappresentante dell'impresa AFTER GLASS S.P.A. (C.F./ PIVA 02658310343), con sede legale in comune di Parma, Viale Europa, 72/A, per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di Seconde lavorazioni su articoli in vetro svolta presso lo stabilimento ubicato in comune di Fidenza, Via Martiri della Libertà, 1 sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia

ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

ARPAE con nota PG/2025/70152 del 14/04/2025 comunicava all'impresa e agli Enti coinvolti l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

la nota integrativa acquisita a protocollo Arpae n. PG/2025/129455 del 17/07/2025 (prot Comune del 17/07/2025 n. 36600) nella quale il Comune di Fidenza comunica che *"al momento non sussistono le condizioni per esprimersi favorevolmente circa la modifica non sostanziale richiesta"* in quanto *"in materia edilizia non emerge la corrispondenza con i titoli edilizi in istruttoria, pertanto, si chiede di provvedere all'aggiornamento delle istanze edilizie presentando una tavola di layout degli impianti in cui sono rappresentati gli eventuali punti emissivi in copertura al fine della corrispondenza tra i titoli edilizi presentati e l'istanza ambientale oggetto del presente parere."*

le integrazioni fornite dalla Ditta e acquisite a protocollo Arpae PG/2025/138960 del 01/08/2025;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae PG/2025/105958 del 12/06/2025 per la matrice emissioni in atmosfera, depositata agli atti;
- parere di Arpae ST in merito alla matrice acustica ambientale PG/2025/106540 del 13/06/2025, depositata agli atti;
- nulla osta in merito alla matrice acustica ambientale del Comune di Fidenza acquisito a protocollo Arpae n. PG/2025/173129 del 01/10/2025, depositato agli atti ;

CONSIDERATO INOLTRE:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto *“Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.”* in cui si legge *“...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...”*;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2025/68538 del 10/04/2025 ha dichiarato *“...Che il numero identificativo della marca da bollo, con riferimento al Provvedimento Finale di cui all'istanza di modifica non sostanziale di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) conservata dal Dichiarante, è il seguente 01231290920682; Che la medesima è stata regolarmente annullata ai sensi della vigente normativa. (...) SI IMPEGNA a conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione cartacea (...)”*,

DATO ATTO che:

- in conformità a quanto previsto dalla nota RER prot. 0613264/2021, per le modifiche non sostanziali se non cambia in modo rilevante l'attività imprenditoriale non si ritiene necessaria la verifica antimafia.

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere al rilascio della modifica non sostanziale dell'AUA a favore dell'Impresa AFTER GLASS S.P.A., per l'esercizio dell'attività di “Seconde lavorazioni su articoli in vetro” da realizzare in comune di Fidenza, Via Martiri della Libertà, 1;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025 , di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI RILASCIARE** ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa AFTER GLASS S.P.A. (C.F./ PIVA 02658310343) in persona del Legale rappresentante dell'impresa, per lo stabilimento in comune di Fidenza, Via Martiri della Libertà, 1, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. **DI STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato C Emissioni" con planimetria di riferimento depositata agli atti
- Allegato E Impatto acustico

3. **DI DARE ATTO** che la presente determina:

- **mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-5786 del 11/11/2022 e smi**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 e smi;
- si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione **dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-5786 del 11/11/2022 e smi**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 e smi; **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

- In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di **adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-5786 del 11/11/2022 e smi**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 e smi;

4. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. **di TRASMETTERE** la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Fidenza e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-14096
	AFTER GLASS S.P.A. in comune di Fidenza, Via Martiri della Libertà, 1
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)
PARTE DESCRITTIVA	- la Ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 e smi; - l'attività industriale prevede "seconde lavorazioni su articoli in vetro"; - la ditta chiede la modifica non sostanziale per l'introduzione di due nuovi punti di emissione quali E17 (aspirazione polveri spazzole tappeto forno) ed E18 (aspirazione forno elettrico 4) ; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030); - l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; - si prende atto della presenza di un forno di termoretrazione a metano da 232 kW che è definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico (Emissione E07); - è stata dichiarata la presenza di impianti termici civili utilizzati per il riscaldamento soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente: E05: - "Centrale termica a metano di potenzialità pari a 108 kW;

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONI E01: - “Aspirazione tendiseta e forni di essiccazione del laboratorio serigrafico”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	6.000	Nm3/h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-org Tot)	50	mg/Nm3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E02: - “Aspirazione cappe piastrelle riscaldanti”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	6.000	Nm3/h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-org Tot)	50	mg/Nm3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E03- E08: - “Aspirazione zona iniziale e centrale forno a metano (potenzialità 1.827 kW)”

Gli effluenti gassosi provenienti dalle due emissioni devono essere captati nel miglior modo possibile e

convogliati in atmosfera.

Il flusso di massa totale delle due emissioni non deve superare quanto sotto riportato:

Portata massima tal quale E03	4.500	Nm3/h
Portata massima tal quale E08	3.200	Nm3/h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	15,85	m
Materiale particellare	15	g/h
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	60	g/h
Ossidi di azoto (espressi come NOx)	600	g/h
Ossido di carbonio	175	g/h
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	15	g/h
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	1,5	g/h
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,6	g/h
COV (espressi come C-org Tot)	30	g/h
Periodicità controllo	semestrale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E04: - “Aspirazione zona terminale”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-org Tot)	10	g/h

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONI E06: - “Aspirazione smerigliatrice a nastro/mole a muro”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.300	Nm3/h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	mg/Nm3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E09: - “Aspirazione ventola utenze reparto produzione”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	16.000	Nm3/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm3
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E10: - “Aspirazione ventola forno 2”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.500	Nm3/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Ossidi di azoto (espressi come NOx)	350	mg/Nm3
Ossido di carbonio	100	mg/Nm3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E11: - “Aspirazione ventola forno 2 aspirazione cappa e tunnel”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.890	Nm3/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particolato	5	mg/Nm3
Ossidi di azoto (espressi come NOx)	35	mg/Nm3
Ossido di carbonio	10	mg/Nm3
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	3	mg/Nm3
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,2	mg/Nm3
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,05	mg/Nm3

Cd)		
COV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E12: - “Aspirazione cappa uscita tunnel forno 2”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	tiraggio naturale	
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	5	mg/Nm3
Ossidi di azoto (espressi come NOx)	35	mg/Nm3
Ossido di carbonio	10	mg/Nm3
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	3	mg/Nm3
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,2	mg/Nm3
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,05	mg/Nm3
COV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E13: - “Aspirazione spazzole tappeto forno”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e

convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare. In tale emissione convoglieranno sia l'aspirazione delle spazzole del nuovo forno sia quelle del forno esistente.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima totale tal quale: forno nuovo	4.000	Nm3/h
forno esistente	2.000	Nm3/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	3	mg/Nm3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E14: - “Aspirazione forno elettrico 3”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	3	mg/Nm ³
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,2	mg/Nm ³
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,05	mg/Nm ³
COV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm ³

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONI E15: - “Aspirazione plasma etichettatrice”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale	634	Nm3/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm3
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E16: - “Aspirazione laboratorio serigrafia”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale	5.000	Nm3/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm3
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie

EMISSIONI E17: - "Aspirazione spazzola tappeto forno"

(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima totale tal quale:	2.000	Nm3/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	3	mg/Nm3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E18: - "Aspirazione forno elettrico 4"

(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	3	mg/Nm ³
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,2	mg/Nm ³

Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,05	mg/Nm3
COV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI ODORIGENE

Per la nuova emissione E18, che presenta caratteristiche analoghe all'emissione E14, non sono state fornite considerazioni in merito alle emissioni odorigene.

Pertanto il flusso massimo di odore complessivo ottenuto sommando i valori già indicati nell'AUA vigente per le singole emissioni (vedasi la successiva tabella) non può essere superato considerando anche l'apporto eventuale della nuova emissione E18.

Al momento della messa a regime dovrà essere verificata anche la concentrazione di odore della nuova emissione e di tutte quelle di cui alla sottostante tabella.

I risultati dell'indagine dovranno essere inviati contestualmente alle analisi di messa a regime.

Per la stima del flusso emissivo sono state considerate di rilevanza odorigena le emissioni convogliate puntiformi E01, E03, E04, E09, E11, E12, E14 ed E16.

I valori utilizzati per la modellizzazione sono quelli rilevati durante le campagne olfattometriche presso lo stabilimento di Fidenza e di Parma e sono così rappresentati:

Emissione	Flusso di odore simulato OUe/s
E01	500
E03	500
E04	500
E09	500
E11	3.360

E12	500
E14	610
E16	500

Il modello di dispersione utilizzato è "Calpuff" che rientra tra quelli previsti dalla DGR Lombardia n. 3018 del 15/02/2012 e dalla Linea Guida 35/DT di Arpae approvata dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2018-426 del 18/05/2018.

Dall'analisi di dispersione eseguita in base a quanto sopra riportato risulta che il valore orario di picco al 98° presso tutti i recettori sensibili individuati si attesta a valori inferiori a 1 UO/m3. Dalle mappe di distribuzione spaziale del 98° percentile dei valori di picco orario risultano rispettati i criteri di accettabilità stabiliti dalla Linea Guida 35/DT.

Il Gestore dovrà eseguire, entro due mesi dall'anno autorizzativo e successivamente con cadenza annuale, una verifica analitica al fine di determinare le Unità olfattometriche. Nel caso in cui i valori si discostano significativamente dai valori utilizzati per le simulazioni, dovrà essere eseguita un'ulteriore valutazione al fine di dimostrare il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla Linea Guida 35/DT. In base alla valutazione complessiva dei dati, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, ci si riserva la valutazione sull'opportunità di imporre la realizzazione di eventuali interventi di adeguamento.

Al termine delle valutazioni complessive, ci si riserva di stabilire dei valori obiettivo da inserire in autorizzazione.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E17 ed E18** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni,

quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E17 ed E18 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E17 ed E18, è fissato ad un anno dalla data di emissione del presente atto;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E01 - E02 - E04 - E06 - E11 - E13 - E14 -E17-E18** debbono avere una **periodicità annuale**, e i monitoraggi alle emissioni **E03 - E08** debbono avere **periodicità semestrale** per i flussi di massa.

Per le emissioni odorigene i monitoraggi da eseguirsi sulle emissioni **E01 - E02 - E03 - E04 - E08 - E09 - E11 - E12 - E14 - E16** dovranno avere **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	After Glass S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	02658310343
Sede legale:	Viale Europa n. 72/A, Parma
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	V.le Martiri della Libertà n. 1, Fidenza
Lat:	44°51' 47.6" N
Long:	10°04' 26.1" E
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Seconde lavorazioni su articoli in vetro
Settore attività CRIAER:	4.7
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime ed ausiliarie utilizzate
Parametri di esercizio	

Giorni/anno funzionamento:	230
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	340 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	285 kg/anno*
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	2.380 kg/anno
Monossido di Carbonio (CO):	680 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂):	1.468.634 kg/anno
* Valore calcolato dall'input di materie prime	

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*);

	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento",

dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario,

risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione

dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.	
PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria depositata agli atti sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

nota: competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

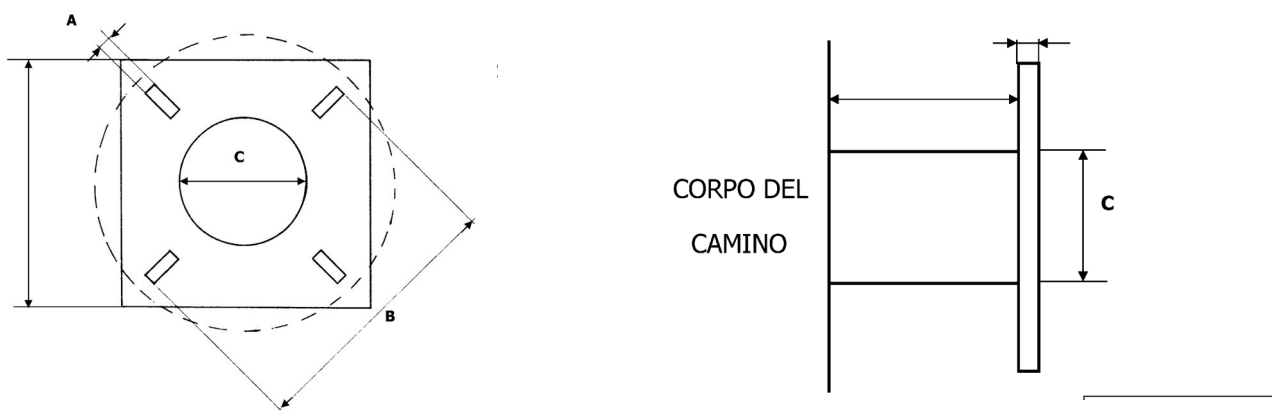
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: l'attività prevede il decoro di bicchieri, calici e contenitori in vetro del settore casalingo mediante l'utilizzo di 2 tecnologie denominate serigrafia e incisione;
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-14096
	AFTER GLASS S.P.A. in comune di Fidenza, Via Martiri della Libertà, 1
	la ditta ha presentato Valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale che prende in esame le sorgenti acustiche nuove costituite dall'inserimento di due nuovi punti di emissione; • la lavorazione si svolge in periodo diurno e notturno; • sono stati fatti rilievi fonometrici in data 30/08/2023; • l'area aziendale rientra in classe V - aree prevalentemente industriali - con limiti assoluti di immissione di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni a confine con zone in classe IV - aree ad intensa attività umana con limiti assoluti di immissione di 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni; • si è verificato con rilievi strumentali e con calcolo della propagazione del rumore delle nuove sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	
Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017	
PRESCRIZIONI (del Comune)	NULLA OSTA del Comune PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO di Arpae ST all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica. La Ditta è inoltre tenuta a rispettare le seguenti condizioni: le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della

	durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
--	---

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.